

CAMB/2015/31 del 13 luglio 2015

CONSIGLIO D'AMBITO

**OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI
DI MITIGAZIONE AMBIENTALE NEL CORRISPETTIVO DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DISPOSIZIONI APPLICATIVE
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA N. 467/2015.**

Il Presidente
F.to Virginio Merola

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
(F.to Ing. Vito Belladonna)

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno 2015 il giorno 13 del mese di luglio presso la sala di Giunta del Palazzo comunale in Piazza maggiore 6 a Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/2015/4646 del 9 luglio 2015. Sono presenti i Sigg. ri:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Giancarlo Castellani	Comune di Fidenza	PR	Assessore	A
3	Stefano Reggianini	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	A
7	Mirko Tutino	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	P
9	Tiziano Tagliani	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P

Il Presidente Merola dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno

Oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE NEL CORRISPETTIVO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 467/2015.

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazione nella l. 24 marzo 2012, n. 27;
- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 11 giugno 2012, n. 754 recante “Approvazione delle linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 12, comma1, lettere a), b), c) e g), della legge regionale n. 23 del 2011”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 11 febbraio 2013, n. 135 recante “Disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di cui all’art. 16, comma 1, della l.r. 23/2011 ed aggiornamento della direttiva Linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna di cui alla d.G.R. 754/2012”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 3 febbraio 2014, n. 103 recante “Adozione della proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art.199 del d.lgs. n. 152 del 2006”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 24 marzo 2014, n. 380 recante “Modificazioni alla dGR 135/2013 - Disposizioni in materia di definizione, e gestione del limite di incremento, del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 27 aprile 2015, n. 467 recante “Criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell’art. 16, comma 1, della l.r. 23 del 2011”;

premesse che:

- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006;
- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione (AATO) di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008;

richiamato l’art. 7, comma 5, lettere b) e c) della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale il Consiglio d’ambito dell’Agenzia (per quanto rileva in questa sede) provvede alla definizione e approvazione dei costi totali del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e all’approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario;

richiamate le disposizioni legislative in merito al potere di regolazione dell’Agenzia rispetto all’impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e dunque:

- l’art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012, ai sensi del quale [...] *Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito;*

- l'art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale *In presenza di un soggetto privato proprietario dell'impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 152 del 2006, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati RI ai sensi dell'Allegato C, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che resta inclusa nella regolazione pubblica del servizio. A tal fine l'Agenzia individua dette specificità, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti;*

richiamate le disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati alla base del processo di definizione delle tariffe di accesso agli impianti per gli affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'anno di regolazione 2014 contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 135/2013, così come modificata dalla deliberazione n. 380/2014;

richiamate in specie le disposizioni di cui alla deliberazione regionale n. 135/2013 nella parte in cui prevedono espressamente che l'Agenzia valuta la possibilità di riconoscere nel corrispettivo dello smaltimento gli oneri di mitigazione ambientale da computarsi tra i costi operativi degli impianti;

considerato che, ai sensi della suindicata deliberazione regionale n. 135/2013 e della giurisprudenza amministrativa ivi richiamata, l'indennità di disagio ambientale può essere considerata quale costo accessorio del servizio, come tale coperto dalla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto previsto dall'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, solo se finalizzata a finanziare le opere di mitigazione del disagio connesso alla presenza dell'impianto e che, pertanto, non è possibile inserire nel corrispettivo dello smaltimento eventuali oneri non direttamente e strettamente riconducibili alla mitigazione degli impatti ambientali generati dagli impianti;

considerato inoltre che le suindicate disposizioni contenute nella deliberazione regionale n. 135/2014 ai fini del riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo dello smaltimento sono state ribadite nella successiva deliberazione regionale n. 467 del 27 aprile 2015, la quale ha ulteriormente precisato che l'Agenzia è *tenuta, quindi, a valutare la possibilità di riconoscere i predetti oneri e ad autorizzare preventivamente (sia per tipologia sia per importo) le opere compensative future ai fini dell'inserimento dei relativi costi nel corrispettivo di smaltimento* e che, analogamente a quanto già previsto nella deliberazione n. 135 del 2013, *non sono da considerare eventuali oneri di mitigazione definiti e valutati in modo autonomo a livello locale;*

richiamate le precedenti deliberazioni di questo Consiglio d'ambito:

- n. 14 del 5 giugno 2013, recante approvazione della ricognizione del sistema impiantistico di smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l.r. n. 23/2011;
- n. 9 del 26 marzo 2014, recante approvazione dei Piani economico-finanziari per l'anno 2014 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni dei territori provinciali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ravenna e Forlì-Cesena;
- n. 21 del 16 aprile 2014, recante approvazione dei Piani economico-finanziari per l'anno 2014 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni dei territori provinciali di Bologna, Ferrara, Modena e Rimini;

- n. 46 del 23 settembre 2014, recante Servizio Gestione Rifiuti: approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2014 del Comune di Ravenna, a modifica della Deliberazione n. 9/2014 del 26.03.2014;
- n. 61 del 12 novembre 2014, recante determinazione dei flussi verso gli impianti di smaltimento e definizione del relativo costo, per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 23/2011 e dell'art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012;
- n. 68 del 17 dicembre 2014, recante approvazione dello schema di contratto di servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2014;

richiamate inoltre le deliberazioni di questo Consiglio d'ambito:

- n. 3 del 27 febbraio 2015, recante approvazione della pianificazione economico finanziaria 2015 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Bologna;
- n. 6 del 14 aprile 2015, recante approvazione dei Piani economico-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015 dei territori provinciali di Modena, Piacenza e Ravenna;
- n. 15 del 30 aprile 2015, recante approvazione dei Piani economico-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015 dei territori provinciali di Parma, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini;
- n. 19 del 28 maggio 2015, recante approvazione dei Piani economico-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015 del territorio provinciale di Reggio Emilia;

richiamate infine e in particolare le precedenti deliberazioni di questo Consiglio d'ambito:

- n. 24 del 13 novembre 2013 "Servizio Gestione Rifiuti: applicazione deliberazione G.R. Emilia Romagna 11 febbraio 2013 n. 135 – riconoscimento oneri disagio ambientale";
- n. 8 del 26 marzo 2014 "Servizio Gestione Rifiuti: modifica precedente deliberazione n. 24 del 13 novembre 2013 – riconoscimento oneri disagio ambientale";

considerato che mediante la suindicata deliberazione n. 24/2013, così come integrata, in sede di recepimento delle proposte dei Consigli locali competenti, nonché parzialmente modificata dalla successiva deliberazione n. 8/2014, questo Consiglio d'ambito:

- ha disposto di dare attuazione alla deliberazione regionale n. 135 del 2013 in via sperimentale per il triennio 2014-2016, inserendo gli oneri di disagio ambientale tra i costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, secondo gli importi in euro/tonnellata riconosciuti annualmente nel corrispettivo dello smaltimento in sede di approvazione dei Piani economico finanziari;
- ha previsto per il triennio 2014-2016, in attuazione ai disposti normativi sopra citati, la possibilità di riconoscere nel corrispettivo dello smaltimento i predetti oneri, da computarsi tra i costi operativi, in favore dei Comuni sede di impianto e dei Comuni non sede di impianto ma che si trovano ad una distanza pari o inferiore a 2 km dal perimetro dell'impianto, per le discariche, ovvero pari o inferiore a 4 km dal camino dell'impianto, per i termovalorizzatori, e che perciò subiscono il disagio ambientale da compensare;

- ha previsto altresì che, nell'ipotesi di disagio provocato dal medesimo impianto nei riguardi di più Comuni secondo il criterio della distanza dall'impianto di cui al punto precedente, gli oneri di mitigazione sono ripartiti sulla base di un criterio direttamente proporzionale all'incidenza dei territori dei singoli Comuni nell'area di influenza dell'impianto calcolata sulla base delle distanze sopra indicate;
- ha previsto peraltro, in sede di prima applicazione della deliberazione regionale n. 135/2013, la possibilità di derogare al predetto criterio di ripartizione in presenza di un accordo (diverso) concluso tra tutti gli Enti potenzialmente individuabili quali beneficiari dell'indennità in applicazione del criterio della distanza dall'impianto;
- ha stabilito che, in ogni caso, i predetti oneri possono essere riconosciuti nel corrispettivo di smaltimento solo se rivolti a coprire le spese per le opere e gli interventi per la prevenzione, riduzione e/o eliminazione del disagio ambientale generato dall'impianto di smaltimento, come esemplificati in apposito elenco contenuto nella medesima deliberazione n. 24/2013;
- ha previsto infine che i Comuni interessati trasmettono all'Agenzia, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, la documentazione comprovante la tipologia delle opere di mitigazione e i costi sostenuti nell'anno precedente nonché le somme effettivamente percepite a titolo di indennità di disagio ambientale;

visti gli accordi, acquisiti agli atti dell'Agenzia, intervenuti alla data della deliberazione di questo Consiglio d'ambito n. 24 del 13 novembre 2013, pubblicata il 2 dicembre 2013, tra tutti i Comuni individuati in applicazione del criterio della distanza dall'impianto, sotto il particolare profilo della misura percentuale di ripartizione dell'indennità tra i Comuni medesimi e della conseguente deroga al criterio direttamente proporzionale all'incidenza dei territori dei singoli Comuni nell'area di influenza dell'impianto, secondo quanto più sopra riportato;

considerato che, nelle more della fase sperimentale di attuazione della deliberazione regionale n. 135/2013 relativa al triennio 2014-2016, è intervenuta la deliberazione n. 467 del 27 aprile 2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato nuove disposizioni in materia di definizione del corrispettivo di smaltimento, introducendo, per quanto rileva in questa sede, una fase di autorizzazione preventiva (sia per tipologia sia per importo) delle opere compensative future da parte dell'Agenzia ai fini dell'inserimento dei relativi costi nel corrispettivo di smaltimento;

ritenuto di poter dare concreta applicazione alla (nuova) regola organizzativa dell'autorizzazione preventiva delle opere compensative future solo a decorrere dall'anno di regolazione 2016;

ritenuto di applicare i criteri deliberati da questo Consiglio d'ambito, più sopra riportati, per l'individuazione dei Comuni destinati a beneficiare dell'indennità e di considerare inoltre, per rinvio, a proposito del criterio di ripartizione, gli accordi esistenti almeno tra tutti i Comuni individuati sulla base del criterio della distanza dall'impianto, fino a naturale scadenza degli accordi medesimi, ai fini del riconoscimento degli oneri di mitigazione nel corrispettivo dello smaltimento a decorrere dall'anno di regolazione 2014, nel rispetto, per ciascun anno di regolazione, degli importi deliberati in euro/tonnellata dall'Agenzia per ciascun impianto in sede di approvazione dei Piani economico finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

ritenuto pertanto di approvare un'apposita tabella "COSTITUZIONE FONDI" recante l'elenco dei Comuni destinati a beneficiare dell'indennità di disagio e le relative percentuali di ripartizione, da applicare agli importi che derivano dalla moltiplicazione degli euro/tonnellata, riconosciuti

annualmente nel corrispettivo dello smaltimento in sede di approvazione dei Piani economico finanziari del servizio di gestione integrata, per le tonnellate di rifiuti urbani prodotti all'interno del territorio regionale ovvero derivanti dal loro trattamento purché classificati come rifiuto ai sensi della normativa vigente e conferiti alle discariche e ai wte a valle di selezione o trattamenti;

ritenuto di prevedere che, ai fini di cui alla presente deliberazione, i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare all'Agenzia e ai Comuni indicati nella tabella "COSTITUZIONE FONDI", entro il 14 agosto 2015, le tonnellate di rifiuti ricevuti distintamente nell'anno 2014 e nel primo semestre 2015 e, successivamente, entro il 15 febbraio di ogni anno, le tonnellate di rifiuti in ingresso agli impianti nell'anno solare precedente;

ritenuto di modificare parzialmente la precedente deliberazione di questo Consiglio d'ambito n. 24/2013 stabilendo che, entro il termine del 31 agosto 2015 e, successivamente, entro il termine del 28 febbraio di ogni anno, i Comuni indicati nella tabella "COSTITUZIONE FONDI" trasmettono all'Agenzia la documentazione comprovante la tipologia delle opere di mitigazione da riconoscere nella distribuzione del fondo e i relativi costi;

ritenuto di prevedere che, in sede di prima applicazione della presente deliberazione, ferma restando la capienza al 30 giugno 2015 del fondo complessivamente afferente a ciascun impianto, l'Agenzia, sulla base della documentazione ricevuta dai singoli Comuni entro il 31 agosto 2015, valuta la possibilità di integrare fondi comunali insufficienti con risorse inutilizzate di altri fondi comunali riferiti ad uno stesso impianto;

ritenuto pertanto di prevedere che il gestore dell'impianto provvede entro il 30 settembre 2015 alla corresponsione a ciascun Comune delle indennità comunicate dall'Agenzia e computate nel corrispettivo dello smaltimento a fronte delle opere o degli interventi che l'Agenzia medesima ha riconosciuto tra le misure di mitigazione sulla base della documentazione ricevuta dai Comuni interessati;

ritenuto di dare applicazione dall'anno 2016 alle nuove disposizioni introdotte dalla deliberazione regionale n. 467/2015 in riferimento alla fase di autorizzazione preventiva delle opere compensative future da parte dell'Agenzia, ai fini dell'inserimento dei relativi costi nel corrispettivo dello smaltimento, stabilendo che dall'anno 2016, entro il termine di approvazione del bilancio comunale di previsione, l'Agenzia valuta la documentazione ricevuta dai Comuni ai fini suindicati del riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo dello smaltimento, comunicando i relativi importi ai Comuni interessati e ai gestori degli impianti ai fini della corresponsione dei medesimi nel rispetto della capienza dei fondi costituiti secondo quanto stabilito nella tabella "COSTITUZIONE FONDI" di cui alla presente deliberazione;

ritenuto infine di stabilire che al termine di ciascun triennio decorrente dall'anno 2014 l'Agenzia decurta dal corrispettivo dello smaltimento di ogni impianto i fondi residui inutilizzati dai Comuni;

ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'Ing. Vito Belladonna, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

BO-TMB-AKRON (discarica Imola)	Imola	90,00%	90,00%	31,86%	31,86%	31,86%	31,86%
	Riolo Terme	10,00%	10,00%	68,14%	68,14%	68,14%	68,14%
FE-INC (wte Ferrara)	Ferrara	83,02%	83,02%	83,02%	83,02%	83,02%	83,02%
	Vigarano Mainarda	16,98%	16,98%	16,98%	16,98%	16,98%	16,98%
RA-TMB-HERAMB (wte Ravenna e discarica di Ravenna)	Ravenna	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
FC-TM-HERAMB (wte Forlì)	Forlì	98,31%	98,31%	98,31%	98,31%	98,31%	98,31%
	Forlimpopoli	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%
RN-INC (wte Coriano)	Coriano	29,44%	29,44%	29,44%	29,44%	29,44%	29,44%
	Riccione	32,32%	32,32%	32,32%	32,32%	32,32%	32,32%
	Misano Adriatico	23,28%	23,28%	23,28%	23,28%	23,28%	23,28%
	Rimini	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%
	S. Clemente	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%

2. di applicare, ai fini della quantificazione dei fondi per la mitigazione ambientale di cui alla presente deliberazione, le percentuali contenute nella tabella "COSTITUZIONE FONDI", di cui al precedente punto 1., agli importi che derivano dalla moltiplicazione degli euro/tonnellata, riconosciuti annualmente nel corrispettivo dello smaltimento in sede di approvazione dei Piani economico finanziari del servizio di gestione integrata, per le tonnellate di rifiuti urbani prodotti all'interno del territorio regionale ovvero derivanti dal loro trattamento purché classificati come rifiuto ai sensi della normativa vigente e conferiti alle discariche e ai wte a valle di selezione o trattamenti;

3. di prevedere che, ai fini di cui al precedente punto 2., i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare all'Agenzia e ai Comuni indicati nella tabella "COSTITUZIONE FONDI", entro il 14 agosto 2015, le tonnellate di rifiuti ricevuti distintamente nell'anno 2014 e nel primo semestre 2015 e, successivamente, entro il 15 febbraio di ogni anno, le tonnellate di rifiuti in ingresso agli impianti nell'anno solare precedente;

4. di modificare parzialmente la precedente deliberazione di questo Consiglio d'ambito n. 24/2013 stabilendo che, entro il termine del 31 agosto 2015 e, successivamente, entro il termine del 28 febbraio di ogni anno, i Comuni indicati nella tabella "COSTITUZIONE FONDI", di cui al precedente punto 1., trasmettono all'Agenzia la documentazione comprovante la tipologia delle opere di mitigazione da riconoscere nella distribuzione del fondo e i relativi costi;

5. di prevedere che, in sede di prima applicazione della presente deliberazione, ferma restando la capienza al 30 giugno 2015 del fondo complessivamente afferente a ciascun impianto, l'Agenzia, sulla base della documentazione ricevuta dai singoli Comuni entro il 31 agosto 2015, valuta la possibilità di integrare fondi comunali insufficienti con risorse inutilizzate di altri fondi comunali riferiti ad uno stesso impianto;

6. di prevedere, anche per quanto stabilito nel precedente punto 5., che il gestore dell'impianto provvede entro il 30 settembre 2015 alla corresponsione a ciascun Comune delle indennità comunicate dall'Agenzia e computate nel corrispettivo dello smaltimento a fronte delle opere o degli interventi che l'Agenzia medesima ha riconosciuto tra le misure di mitigazione sulla base della documentazione ricevuta dai Comuni interessati;

7. di dare applicazione dall'anno 2016 alle nuove disposizioni introdotte dalla deliberazione regionale n. 467/2015 in riferimento alla fase di autorizzazione preventiva delle opere compensative future da parte dell'Agenzia, ai fini dell'inserimento dei relativi costi nel corrispettivo dello smaltimento, stabilendo che dall'anno 2016, entro il termine di approvazione del bilancio comunale di previsione, l'Agenzia valuta la documentazione ricevuta dai Comuni ai fini suindicati del riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo dello smaltimento, comunicando i relativi importi ai Comuni interessati e ai gestori degli impianti ai fini della corresponsione dei medesimi nel rispetto della capienza dei fondi costituiti secondo quanto stabilito nella tabella "COSTITUZIONE FONDI" di cui al precedente punto 1.;

8. di stabilire che al termine di ciascun triennio decorrente dall'anno 2014 l'Agenzia decurta dal corrispettivo dello smaltimento di ogni impianto i fondi residui inutilizzati dai Comuni;

9. di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti interessati (Comuni e gestori degli impianti);

10. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;

11. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Virginio Merola

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 31 luglio 2015

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna